

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA EX ART. 22, L. 240/2010 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

TRA

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, (nel seguito denominato "Roma Tre"), con sede in Roma viale Ostiense 159-161, cap00154 Cod. Fisc. 04400441004 e P. IVA 04400441004 rappresentato dal prof. Antonio Carratta, in qualità di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, domiciliato per la carica presso la sede di Viale Ostiense 159-161 ed avente i poteri per il presente atto, da una parte;

E

la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, (nel seguito, per brevità, denominata "Luiss Guido Carli"), con sede in Viale Pola, 12 – 00198 Roma – Codice Fiscale 02508710585, Partita IVA 01067231009 nella persona del Direttore Generale e suo rappresentante legale, Dott. Giovanni Lo Storto, domiciliato per la sua carica in Viale Pola, 12 – 00198 Roma avente i poteri per il presente atto, dall'altra parte;

e nel seguito, rispettivamente denominate singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti").

PREMESSO

- Che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione scientifica nei settori della ricerca scientifica e dell'innovazione in tema di sostenibilità attraverso il coinvolgimento dei rispettivi Dipartimenti di Giurisprudenza e che intendono formalizzare questo obiettivo comune, avviando inizialmente la già menzionata collaborazione mediante la stipula di apposita Convenzione per l'attivazione di n. 1 (uno) assegno di ricerca ex art. 22, L. 240/2010;
- Che le Parti sono interessate ad estendere la già menzionata collaborazione e formalizzare il predetto obiettivo comune, anche con altre modalità come la partecipazione congiunta ai programmi di finanziamento dei settori della ricerca scientifica e dell'innovazione vertenti sulla tematica della sostenibilità, secondo i criteri e le regole di partecipazione proprie a livello internazionale, europeo e nazionale oltre che locale;
- che l'art. 22 della Legge n. 240 del 30/12/2010 prevede che le Università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire "assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e collaborazione ad attività di ricerca" in favore di dottori di ricerca o

- laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
- che con D.M. n. 102 del 09/03/2011 è stato determinato l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi del sopraccitato art. 22, in una somma pari a 19.367,00 euro e che tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili;
 - che Il Dipartimento di Giurisprudenza di Luiss Guido Carli ha manifestato al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, la disponibilità a finanziare il già menzionato assegno per la durata di n. 1 (uno) anno per l'importo minimo lordo annuo fissato con D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 in favore di uno dei soggetti indicati dal sopraccitato art. 22 della L. n. 240 del 30/12/2010;
 - che con Decreto Rettorale della Luiss Guido Carli n. 162 del 14 luglio 2011 e successive modificazioni, è stato emanato il Regolamento per l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010;
che con Decreto Rettorale dell'Università degli Studi Roma Tre è stato emanato il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010;
che il Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli, in data, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del e sentito il Senato Accademico in data, ha autorizzato la stipula della presente convenzione;
 - che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre, in data 28 aprile 2022, con deliberazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente riportate nel presente articolo, con valore di patto espresso.

Art. 2

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre provvede ad emanare il bando di selezione per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010, della durata di 1 anno, nel settore scientifico-disciplinare IUS/10, sull'argomento: "La governance e la regolamentazione delle comunità energetiche". con le modalità stabilite nel Regolamento per gli Assegni di Ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre, emanato con D.R. n. 1742/2020.

L'assegno di ricerca sarà conferito a colei o colui che risulterà vincitrice o vincitore della procedura di selezione di cui sopra secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per gli assegni di

ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre ed erogato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. art. 4 - Modalità di selezione del Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca dell'Università degli Studi Roma Tre, e dovrà essere composta da un professore di ruolo dell'Università degli Studi Roma Tre, da un professore di ruolo della Luiss Guido Carli, e da un professore di ruolo di una terza università avente sede a Roma, individuato di comune accordo tra le Parti, compatibilmente con quanto previsto dal già menzionato Regolamento.

Art. 4

Il beneficiario dell'assegno potrà utilizzare i servizi, gli impianti e le attrezzature del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, compatibilmente con le attività di ricerca in corso, nel rispetto del Regolamento dell'Università degli Studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca e secondo le modalità da concordarsi con il Direttore del Dipartimento medesimo e, quelli del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli compatibilmente con le attività di ricerca in corso e nel rispetto del Regolamento per l'istituzione e il conferimento di assegni di ricerca della Luiss Guido Carli e secondo le modalità da concordarsi con il Direttore del Dipartimento medesimo.

Il beneficiario dell'assegno di ricerca si impegna a riconoscere l'origine del contributo a copertura dell'assegno di ricerca ed a garantire la visibilità delle Università Parti della presente Convenzione e di quest'ultima in tutte le pubblicazioni derivanti dall'attività di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca instaurata con il conferimento dell'assegno di ricerca nel periodo della sua durata.

Il beneficiario si impegna a comunicare ad entrambe le Parti della presente Convenzione, i risultati della ricerca che possano interessare l'eventuale sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, al fine di disciplinarne gli aspetti mediante appositi accordi tra le parti.

Art. 5

Il costo attualmente previsto dell'assegno di ricerca di durata annuale è pari ad € 23.890,08, quale importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione erogante) e composto da € 19.367,00, quale importo minimo lordo annuo fissato con D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, al netto degli oneri a carico amministrazione (lordo lavoratore) + € 6.784,26 di oneri a carico dell'amministrazione erogante.

Luiss Guido Carli si impegna a versare all'Università degli Studi Roma Tre, l'importo di ammontare massimo di € 23.890,08, da destinare al finanziamento di una annualità dell'assegno di ricerca suddetto.

Eventuale conguaglio dovuto a maggiori oneri fiscali e previdenziali sostenuti dall'Università degli Studi Roma Tre per il compenso dell'assegnista di ricerca, laddove il trattamento economico dovuto dovesse, in ragione di aumenti normativamente previsti comportare un costo eccedente l'importo suddetto è posto a carico dell'Università degli Studi Roma Tre.

Il contributo di cui al comma 1 è versato dalla Luiss Guido Carli all'Università degli Studi Roma Tre in due soluzioni:

- l'importo di € 7.963,36, pari ad un terzo del costo dell'assegno di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo, a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e,
- l'importo di € 15.926,72, pari a due terzi del costo dell'assegno di ricerca di cui al comma 1 del presente articolo, a titolo di saldo finale, entro il termine del contratto dell'assegno di ricerca,

Ciascun versamento sarà effettuato dalla Luiss Guido Carli, su richiesta dell'Università degli Studi Roma Tre, attraverso versamento sul c/c :

Banca: BANCO BPM S.P.A.- Agenzia 7 -Codice IBAN: IT05V0503403207000000300010 - SWIFT: BAPPIT21A67 -Intestazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Per ciascun versamento, la Luiss Guido Carli dovrà specificare la seguente causale: *“Finanziamento assegno di ricerca attivato nell'ambito della Convenzione per il finanziamento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, L. 240/2012 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre ed indicare se si tratti di anticipazione o saldo finale.*

L'importo da versare a titolo di saldo finale in favore dell'Università degli Studi Roma Tre sarà ridotto nel suo ammontare rispetto, per effetto dell'applicazione dell'aliquota INPS ridotta al 24% dovuta alla posizione contributiva del beneficiario dell'assegno di ricerca, nel caso in cui il costo del contratto di ricerca sostenuto dall'Università degli Studi Roma Tre ammonti ad un importo totale di € 22.465,92, quale importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione erogante).

Il pagamento dell'assegno di ricerca e tutti gli adempimenti relativi all'elaborazione dello stesso, della documentazione contributiva, assistenziale e fiscale restano a carico dell'Università degli Studi Roma Tre.

Nel caso in cui risulti vincitore della procedura selettiva in argomento sia un cittadino extra-UE, restano a carico dell'Università degli Studi Roma Tre gli obblighi sorti in capo alla stessa con la sottoscrizione della Convenzione di accoglienza ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. n. 286/98, introdotto dal D.lgs. 9.1.2008, n. 17 tra i quali, in particolare, l'obbligo di copertura delle spese di viaggio di ritorno del ricercatore a conclusione dell'assegno di ricerca.

Nel caso di mancata assegnazione e/o incompleto utilizzo dell'assegno di ricerca, sarà restituita alla Luiss Guido Carli una quota parte ragguagliata al tempo di effettiva utilizzazione dell'assegno.

Art. 6

L'Università degli Studi Roma Tre mantiene la responsabilità della supervisione dell'attività dell'assegnista che fruisce dell'assegno di ricerca erogato da Luiss Guido Carli. L'Università degli Studi Roma Tre designa la Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, ordinario, s.s.d. IUS/10, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca e referente della Parte per la Convenzione e del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione:

Tel: 0657332549;

Indirizzo/i PEO: maria.sandulli@uniroma3.it; amm.giurisprudenza@uniroma3.it

Luiss Guido Carli designa il Prof. Fernando Christian Iaione, associato, s.s.d. IUS/09, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli, quale referente della Parte per la Convenzione e del quale fornisce i seguenti recapiti per ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione:

Tel:

Indirizzo/i PEO: ciaione@luiss.it; assegnidiricerca@luiss.it

L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto all'altra Parte.

Art. 7

La durata della presente Convenzione ha validità dalla sottoscrizione e fine alla scadenza dell'assegno di ricerca di durata annuale.

Art. 8

La presente Convenzione è rinnovabile previo accertamento della disponibilità di fondi di finanziamento occorrenti al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sul medesimo tema oggetto della presente collaborazione.

Art. 9

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Art. 10

Le Parti dichiarano di essere informate e, per quanto di competenza, espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo di cooperazione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le due Università dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell’esecuzione della presente convenzione, ai sensi della richiamata normativa.

Art 11

La presente convenzione si colloca al di fuori del campo di applicazione IVA per mancanza dei presupposti oggettivi (art. 4 DPR633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale dell'Ente.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente.

Roma, 28 aprile 2022

Il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre

Il Direttore
Prof. Antonio Carratta

Luis Guido Carli

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Lo Storto